



Comune di Oleggio Castello

Provincia Di Novara

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 31 del 20/12/2023

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) - Determinazione delle aliquote per l'anno 2024.

L'anno DUEMILAVENTITRE il giorno VENTI del mese di DICEMBRE, alle ore VENTUNO e ZERO nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta Ordinaria, di Prima convocazione.

Risultano presenti i seguenti Consiglieri:

		Presenti	Assenti
CAIRO Marco	Sindaco	X	
UBERTINI Gianluca	Vice Sindaco	X	
DEL PRATO Moreno Giovanni	Consigliere	X	
CARNERO Michele	Consigliere	X	
COLZATO Matteo	Consigliere	X	
VOLA Stefano Maria	Consigliere	X	
ZONCA Elena	Consigliere		X
ROSSI Gianfranco detto CICCIO	Consigliere	X	
NORBIATO Renzo	Consigliere	X	
PLAZZI Franco Orlando	Consigliere	X	
PAJARO Gianluca	Consigliere	X	
Totale		10	1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale: Dr.ssa GANERI Angela

Il Presidente CAIRO Marco, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per avere constatato il numero legale, invita i Consiglieri comunali a discutere in seduta pubblica sull'argomento.

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) - Determinazione delle aliquote per l'anno 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilita' di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

Vista la delibera consiliare n. 4 del 26/05/2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria.

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Vista la precedente deliberazione **di Consiglio comunale n.5 del 26/05/2020** di determinazione delle aliquote IMU anno 2020 e confermativa anche per l'anno 2023 con delibera consiliare n.13 del 26/04/2023;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data” [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

*«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del **14 ottobre** dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;*

Dato atto che a decorrere dall'anno di imposta 2022 l'obbligo di utilizzare, ai fini dell'invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle città metropolitane, il formato elettronico individuato dal decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021), emanato in attuazione del comma 15-bis del citato art. 13 del D. L. n. 201 del 2011.

TENUTO CONTO del Decreto Legge 29 settembre 2023 n. 132 l'art.6-bis (Proroga decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote IMU) che così recita “l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l'elaborazione del Prospetto utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, **a decorrere dall'anno di Imposta 2025**”, a fronte di quanto sopra indicato appare opportuno determinare, per l'anno 2024, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria “IMU”, confermando le aliquote **approvate con delibera consiliare n. 13 in data 26/04/2023.**

Rimarcato che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del **14 ottobre**, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto del parere tecnico-contabile favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1° D.Lgs. 18.08.2000 n 267, attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, I comma, del medesimo D.Lgs, la regolarità e la correttezza della delibera proposta dal responsabile finanziario;

Acquisito in merito il parere favorevole ex art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 del Revisore dei Conti in ordine alla presente deliberazione;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Con il seguente risultato della votazione:

presenti n. 10, votanti n. 10, voti favorevoli n. 10

DELIBERA

Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

- 1) Di acquisire il contenuto del Decreto Legge 29 settembre 2023 n. 132 l'art.6-bis (Proroga decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote IMU) che così recita "l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l'elaborazione del Prospetto utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, **a decorrere dall'anno di Imposta 2025**";
- 2) Di confermare per l'anno 2024, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria "IMU", **approvate con delibera consiliare n. 13 in data 26/04/2023**.
- 3) Di dare atto che le aliquote stabilite dal presente dispositivo hanno effetto dal giorno 1°gennaio 2024;
- 4) Di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità previste dalla legge.
- 5) Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con votazione unanime da parte dei n. 10 Consiglieri presenti e votanti.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to CAIRO Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GANERI Dott.ssa Angela

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE - COPERTURA FINANZIARIA - COMPATIBILITA' MONETARIA

- Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000;
- Si esprime parere favorevole di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lettera a) punto 2 d.l. 78/2009 convertito L. 102/2009).

Oleggio Castello, li 20/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to BRUNONI Rag. Chiara

Per il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii..

Oleggio Castello li, 20/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BRUNONI Rag. Chiara

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

30/12/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
GANERI Dott.ssa Angela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data del 30/12/2023

Oleggio Castello li, 30/12/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GANERI Dott.ssa Angela

ESECUTIVITA'

☒ decorso il decimo giorno dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____ per la decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii..

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GANERI Dott.ssa Angela